

STATUTO

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUAFORMOSA CS VIA ROMA
160

Numero REA: CS - 258769

Codice fiscale: 03814960781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETÀ'	
	"INSIEME Cooperativa Sociale"	
	Sezione I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Scopi	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	1.1 E' costituita ai sensi della legge 381/1991 una società Cooperativa deno-	
	minata: "INSIEME Cooperativa Sociale".	
	ARTICOLO 2 – SEDE E SEDI SECONDARIE	
	2.1 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Acquafredda, all'indirizzo	
	denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter del R.D.	
	30 marzo 1942, n. 318.	
	2.2 La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune,	
	con decisione dell'Organo amministrativo. Il trasferimento della sede in altro	
	Comune è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci. Potranno es-	
	sere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Ammini-	
	strativo. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante	
	dal libro dei soci.	
	ARTICOLO 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991 non ha sco-	
	po di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi di assistenza ed accoglienza in favore dei migranti;	
	b) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	c) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di ser-	

	vizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'ar-	
	ticolo 4 della legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza	
	fini di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	Considerato lo scopo mutualistico di cui sopra e con riferimento ai requisiti ed	
	agli interessi dei soci, ha per oggetto la attività indicate all'articolo 4 dei patti	
	sociali.	
	Art. 3 bis - OGGETTO SOCIALE	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo pre-	
	cedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	- fornire assistenza ai migranti, anche minorenni non accompagnati, per la tu-	
	tela e la realizzazione dei loro diritti in generale e, in particolare, nel campo	
	lavorativo, familiare, sanitario, per quanto riguarda le pratiche di regolarizza-	
	zione e di riconoscimento del diritto d'asilo, nella forma della consulenza e	
	dell'assistenza con il patrocinio di legali e consulenti. Favorire lo scambio in-	
	terculturale tra soggetti provenienti da diversi contesti socio-culturali e preve-	
	nire ogni forma di discriminazione ed intolleranza; offrire servizi di mediazione	
	culturale ed interpretariato. Accogliere, sostenere e tutelare migranti, richie-	
	denti asilo e profughi di guerra al fine di favorire il loro inserimento all'interno	
	della società di approdo.	
	- Assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Regioni, Province,	
	Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonché da privati, incarichi per redigere	

	piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nel setto-	
	re dei servizi sociali e sanitari, la concessione di servizi, l'esecuzione di fornitu-	
	re, la costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti set-	
	tori o servizi:	
	- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale; assistenza so-	
	cio-pedagogica; centri di servizi per l'infanzia, prevenzione, promozione ed	
	aggregazione sociale; assistenza economica e pronto intervento; assistenza	
	domiciliare; interventi per l'integrazione sociale; affidamenti etero familiari; in-	
	terventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie;	
	servizi residenziali, semi-residenziali e diurni (gruppi appartamento, Comunità	
	educativo-assistenziale, Comunità terapeutica, case di riposo); centri di va-	
	canza; studi e ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per l'ela-	
	borazione dei piani socio assistenziali e sanitari.	
	- Attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi, terapia e riabilita-	
	zione delle malattie fisiche e psichiche, ovvero attività attinenti a tali campi;	
	attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro ovvero atti-	
	vità attinenti a tali campi; attività di prevenzione di fattori di rischio sanitario e	
	sociale ovvero attività attinenti a tali campi; attività di formazione professio-	
	nale per operatori sanitari e per utenti, di produzione di sussidi didattici ovve-	
	ro attività attinenti a tali campi; attività produttive (agricoltura, industria, arti-	
	gianato, pesca) finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,	
	disabili, anche temporaneamente e comunque a rischio di emarginazione ov-	
	vero attività attinenti a tali campi; attività di progettazione e di programma-	
	zione di servizi per la collettività sia in campo sanitario sia in ogni altro settore	
	per l'erogazione di prestazione ai cittadini ovvero attività attinenti a tali campi.	

	- Attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati di	
	strutture residenziali, semi-residenziali, centri sociali, di servizi a domicilio e	
	per interventi comunque denominati per l'erogazione di prestazione di servizi	
	sanitari, di prevenzione di malattie e per la bonifica e la salvaguardia dell'am-	
	biente di vita e di lavoro, ovvero attività attinenti a tali campi; attività di edu-	
	cazione sociale, sanitaria e ambientale ovvero attività attinenti a tali campi.	
	Tutte le prestazioni si intendono offerte a tutti i cittadini ed in particolare a	
	quelli a rischio di emarginazione quali: anziani, minori, handicappati fisici e	
	psichici, tossicodipendenti, immigrati, nomadi, ragazze madri ed altri soggetti	
	a rischio di emarginazione sociale.	
	- Attività di tutela della salute, della dignità e per le pari opportunità della	
	donna attraverso la gestione diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e pri-	
	vati di strutture destinate a tali servizi per interventi negli: asili nido, consulto-	
	ri familiari, centri donna, centri contro la violenza, o comunque denominati.	
	- Ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione bar, spaccio, mense,	
	alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e tintorie, pulizie e manutenzioni civili	
	ed industriali, giardinaggio e manutenzione aree verdi, lettura contatori ac-	
	qua, gas ed elettricità con relativa riscossione canoni, gestione impianti di de-	
	purazione delle acque reflue e di vegetazione, disinquinamento in relazione	
	alle attività produttive e civili, progettazione e gestione di sistemi tecnologici	
	avanzati per il risparmio energetico, servizi termoeconomici e gestione del ca-	
	lore, gestione e manutenzione impianti sportivi e circoli ricreativo-culturali, af-	
	fissione e pubblicità, trasporto persone, servizi reali alle imprese, raccolta,	
	smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali ed industriali, re-	
	cupero dei prodotti speciali di rifiuto, vetro, carta, metalli etc., per eseguirli di-	

	rettamente o per farli eseguire ai propri soci cooperatori o in compartecipazio-	
	ne con essi.	
	- Gestione diretta o in convenzione, nonchè realizzazione di centri sportivi,	
	campi di calcio e piscine, palestre, centri di riabilitazione, aree di verde attrezz-	
	zato, aree di parcheggio.	
	- Svolgere attività di studio, ricerca, programmazione, progettazione nel set-	
	tore della formazione professionale, gestire corsi di formazione professionale	
	autonomamente o in convenzione con enti pubblici o privati, elaborare proget-	
	ti nell'ambito delle iniziative della comunità europea, elaborare programmi di	
	intervento in tutti i settori menzionati ai precedenti punti, elaborare per conto	
	di enti pubblici e/o privati progetti per la richiesta di finanziamenti, nonchè for-	
	nire assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o privati che gestiscono atti-	
	vità formative, organizzare per conto di enti pubblici e/o privati stage azienda-	
	li e formativi, visite guidate, etc., svolgere attività finalizzate al prolungamen-	
	to dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne; organizzare per	
	conto proprio e/o per conto terzi, manifestazioni musicali, teatrali e di spetta-	
	coli in genere; affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o privati,	
	attrezzature informatiche ed in genere, per l'esercizio delle loro attività, svol-	
	gere attività di volontariato sia autonomamente sia in collaborazione con altri	
	soggetti che svolgono attività di volontariato.	
	- Attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pubblici e/o privati	
	servizi e sportelli informativi inerenti le varie normative per le agevolazioni sul-	
	l'imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; forni-	
	re servizi reali alle piccole e medie imprese; pubblicare riviste, news-letter e	
	materiale informativo nei settori indicati ai precedenti punti.	

	- Attività di progettazione, sviluppo ed implementazione di sistemi, software	
	ed applicativi nell'ambito del settore informatico e delle tecnologie innovative	
	(TIC).	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel rispetto delle norme	
	tempo per tempo vigenti.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle pre-	
	stazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei	
	casi in cui se ne presenti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvi-	
	ste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organi-	
	smi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regola-	

	mento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	ARTICOLO 4 - DURATA DELLA COOPERATIVA	
	4.1 La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può es-	
	sere prorogata, una o più volte, con decisione dell'Assemblea dei soci. In di-	
	fetto, è prorogata a tempo indeterminato.	
	ARTICOLO 5 - DISCIPLINA	
	Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto le parti fanno riferimento	
	alle norme contenute nella Legge 8 novembre 1991, n. 381 ed a quelle sancì-	
	te dal codice civile in materia di società cooperative e società a responsabilità	
	limitata, nonché, in subordine e in quanto compatibili, a quelle contenute nel	
	D.Lgs. 112/2017 (disciplina in materia di impresa sociale) ed a quelle di cui al	
	Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).	
	Sezione II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Strumenti finanziari e quote	
	ARTICOLO 6 - PATRIMONIO SOCIALE	
	6.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati	
	dai soci operatori e finanziatori nonché dai conferimenti dei soci sovventori	
	che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti	
	annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;	
	3) dal "fondo rivalutazione quote" formato dagli accantonamenti deliberati,	

	nei termini di legge, dall'Assemblea dei soci;	
	4) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	5) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di	
	ammissione;	
	6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	7) da liberalità e contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque per-	
	venuti;	
	8) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;	
	9) dalla riserva straordinaria;	
	ARTICOLO 7 – AUMENTO DI CAPITALE	
	7.1 A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le	
	maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, il capitale sociale	
	può essere aumentato:	
	- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25% (venticin-	
	que per cento) del valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo da determinar-	
	si dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta	
	dell'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle ri-	
	serve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	- con conferimenti in natura;	
	- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).	
	7.2 La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata	
	fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integral-	
	mente eseguiti.	

	7.3 Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso	
	non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale: -	
	lo escluda; - preveda che le quote di nuova emissione debbano essere libera-	
	te mediante conferimenti in natura.	
	ARTICOLO 8 - REQUISITI DEI SOCI	
	8.1 Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabi-	
	lito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qual-	
	siasi natura o entità; la Cooperativa si impegna, sempre che ne abbia la pos-	
	sibilità, ad occupare i soci prestatori, in modo da assicurare una distribuzione	
	del lavoro quanto più possibile equa;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività in maniera gratuita, esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre	
	1991, n. 381;	
	c) soci sovventori, il cui ambito di partecipazione alla Cooperativa è quello di	
	cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	d) soci fruitori, che usufruiscono anche indirettamente dei servizi della coope-	
	rativa. Chi intende essere ammesso come socio fruitore dovrà indicare nella	
	domanda di ammissione l'impegno a fruire dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	8.2 Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei	
	cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività attinenti allo	
	scopo sociale, che vogliono contribuire allo sviluppo delle attività delle coope-	
	rativa sociali ed all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.	
	8.3 Ogni socio è iscritto in un'apposita Sezione del Libro Soci in base all'appar-	

	tenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	8.4 Le persone svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge 8	
	novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento)	
	dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggetti-	
	vo, essere soci della Cooperativa stessa. La condizione di persona svantag-	
	giata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Ammini-	
	strazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	ARTICOLO 8 BIS - SOCI SOVVENTORI	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4	
	della legge 31.1.1992, n. 59. I conferimenti dei soci sovventori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote no-	
	minative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a Euro 120,00 (cento-	
	venti e zero centesimi). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fon-	
	do per il potenziamento aziendale. Le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di am-	
	ministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di ammi-	
	nistrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento	
	del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la participa-	
	zione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. L'emissione delle quote desti-	
	nate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assem-	
	blea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale	
	esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci operatori. La	

	deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione. I di-	
	ritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti per-	
	centuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i con-	
	ferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro am-	
	missione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data	
	di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	ARTICOLO 8 TER - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi so-	
	no disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria	
	speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	

	cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti	
	di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammis-	
	sione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti	
	dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclu-	
	sione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dal presente statuto anche le seguenti:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di parteci-	
	pazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non	
	rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del	
	suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia e-	

	sercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al pre-	
	sente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve	
	essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di ammini-	
	strazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci	
	cooperatori.	
	ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI	
	9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di	
	Amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fi-	
	scale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere inserito;	
	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.	
	9.2 Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di	
	Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda. Tra-	
	scorso tale termine, la domanda si intende respinta.	
	ARTICOLO 10 - QUOTE	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 100,00 (cento virgola zero	
	zero). Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore ai limiti	
	di legge. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse	
	si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'a-	
	dempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	10.2 I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natu-	

	ra o di crediti e nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. e 2545-sexies	
	c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	ARTICOLO 10 Bis – STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480	
	c.c., la Cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione	
	da offrire in sottoscrizione solo a investitori qualificati. In tal caso, con apposi-	
	to regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero degli strumenti emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario; - le eventuali modalità di circolazione, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.; - i criteri di determinazione del	
	rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di parteci-	
	pazione agli utili; - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento degli strumenti. All'as-	
	semblea speciale dei possessori degli strumenti di cui al presente articolo ed	
	al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, nonché	
	ad integrazione del medesimo, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.	
	ARTICOLO 11 – ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE	
	11.1 L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a rimborsare	
	le quote della cooperativa.	
	ARTICOLO 12– TRASFERIMENTO DELLA QUOTA	
	12.1 I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio. Il socio che intende trasferire la propria	

	quota deve darne comunicazione alla Cooperativa a mezzo lettera Raccoman-	
	data A.R., nella quale dovrà indicare il prezzo del trasferimento, il soggetto	
	cui intende trasferire la propria quota e la rispondenza dell'acquirente ai re-	
	quisiti previsti dallo statuto per l'ammissione di un nuovo socio. L'Organo am-	
	ministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un	
	provvedimento di accoglimento ovvero di diniego (in quest'ultimo caso deve	
	essere motivato), che comunica al socio.	
	12.2 Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza riceve-	
	re comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	12.3 Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. La	
	quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a pe-	
	gno e a vincolo.	
	Sezione III - Recesso ed esclusione soci	
	ARTICOLO 13 – DIRITTO DI RECESSO	
	13.1 I soci possono recedere dalla Cooperativa. Il recesso non può essere	
	parziale. Il recesso dei soci fruitori e volontari è libero.	
	13.2 Il socio è obbligato a tenere fermo il rapporto sociale per almeno tre e-	
	sercizi sociali a decorrere dalla data di costituzione del rapporto. Trascorso	
	detto termine, il socio può recedere dandone comunicazione alla Cooperativa	
	con preavviso di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in cui sca-	
	de il termine per il recesso, mediante raccomandata A.R. In caso di mancato	
	esercizio di tale diritto di recesso nei modi e nei tempi suindicati, oltre che nei	

	casi previsti dalla legge e da altri articoli dello Statuto, il recesso può essere	
	sempre esercitato nei seguenti casi:	
	- cambiamento dell'oggetto sociale; - fusione o scissione; - revoca dello stato	
	di liquidazione; - trasferimento della sede legale all'estero; - proroga del ter-	
	mine di durata della Cooperativa.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è	
	privo di efficacia se: - la Cooperativa revoca la delibera che lo legittima; - è	
	deliberato lo scioglimento della Cooperativa.	
	ARTICOLO 14 – ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	14.1 L'esclusione di un socio può avere luogo:	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusto art. 2531	
	c.c.; - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; - per la man-	
	canza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;	
	- per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; - per la sopravvenuta ini-	
	doneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa; - per falli-	
	mento del socio; - per l'esercizio di un'attività in concorrenza con quella della	
	Cooperativa; - per inadempienza di obblighi assunti a qualunque titolo verso	
	la Società; in questo caso il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo	
	lettera raccomandata a mettersi in regola; l'esclusione potrà avere luogo solo	
	trascorso il termine fissato nella lettera stessa dall'organo amministrativo e	
	sempre che il socio si mantenga inadempiente; - per danneggiamento morale	
	o materiale verso la Cooperativa o per dissidi e disordini tra i soci.	
	14.2 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo che ne da comunica-	

	zione al socio a mezzo di lettera raccomandata.	
	14.3 Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 15 – LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	
	15.1 Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della quota di partecipazione è determinata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	15.2 La liquidazione della quota di partecipazione non deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato e non può superare il valore nominale. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.	
	15.3 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del singolo rapporto associativo.	
	Sezione IV – Diritti dei soci e deliberazioni dell'Assemblea dei soci	
	ARTICOLO 16 – DIRITTI DEI SOCI	
	16.1 I soci hanno diritto:	
	a) a partecipare all'Assemblea e a manifestare la propria volontà mediante l'espressione del voto;	
	b) ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione posseduta. Tuttavia, le persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni dieci quote possedute, fino al limite massimo di cinque voti;	
	c) ad usufruire delle opere, dei servizi e delle provvidenze previste nell'oggetto sociale, la cui attuazione risulti deliberata dagli organi competenti.	
	d) di recedere dalla società, come precisato nella precedente Sezione III -	

	Recesso ed esclusione soci;	
	e) di controllare la società, come meglio precisato nella successiva lettera g);	
	f) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 2545-sexies c.c.	
	g) i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori, ai sensi dell'art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali	
	e i documenti relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.	
	17.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione a mez-	
	zo del Presidente dell'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede della Co-	
	operativa, ma nel Comune dove questa ha la sede, con lettera raccomandata	
	spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'a-	
	dunanza o con affissione dell'avviso di convocazione nei locali della Cooperati-	
	va o per raccomandata, o via fax, o via posta elettronica, o via sms.	
	L'Organo amministrativo deve, comunque, deliberare la convocazione dell'As-	
	semblea quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.	
	17.2 Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il giorno, l'ora e il	
	luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di	
	convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una e-	
	ventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fis-	
	sata per la prima convocazione.	
	17.3 L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano	
	rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale so-	
	ciale e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati.	
	17.4 L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convo-	

	cata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale.	
	ARTICOLO 18 – PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	18.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assem-	
	blea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni,	
	ai sensi dell'art. 2538 c.c. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.	
	18.2 Il socio può liberamente farsi rappresentare in Assemblea da altro socio,	
	dal coniuge e dai parenti entro il terzo grado o da un affine entro il secondo	
	grado nei casi previsti dall'art. 7 L.1271/1971, ma ciascun socio non può rap-	
	presentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presi-	
	dente dell'Assemblea.	
	18.3 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, anche con la procura ge-	
	nerale che conserva validità per più assemblee.	
	18.4 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sin-	
	daci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della Cooperativa.	
	ARTICOLO 19 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	19.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Organo amministra-	
	tivo; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente e, in	
	assenza di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto favorevole della	
	maggioranza degli intervenuti.	
	19.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, designato dagli	
	intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale.	
	19.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione	
	dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	

	svolgimento dell'assemblea.	
	19.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, indicante:	
	- la data dell'Assemblea; - l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il ca-	
	pitale rappresentato; - le modalità e il risultato delle votazioni; - l'identifica-	
	zione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato; - per rias-	
	sunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal	
	segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il verbale	
	deve essere redatto da un Notaio.	
	19.5 Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto,	
	senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, verbale di assemblea.	
	ARTICOLO 20 – MAGGIORANZE	
	20.1 Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata	
	di mano o per divisione o con altro sistema che assicuri comunque la forma	
	palese al voto. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire	
	per acclamazione.	
	20.2 In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno i	
	2/3 dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto di voto.	
	20.3 L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera	
	validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	20.4 L'Assemblea Straordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresen-	

	tino almeno i due terzi dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'Assem-	
	blea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	20.5 L'Assemblea Straordinaria dei soci sia in prima che in seconda convoca-	
	zione delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti	
	o rappresentati. Il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.	
	Sezione V – Organo amministrativo	
	ARTICOLO 21 –CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	21.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglie-	
	ri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, ed il loro nu-	
	mero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	21.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori per-	
	sone giuridiche.	
	21.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	21.5 Il Consiglio, se a ciò non ha già provveduto l'atto costitutivo e successi-	
	vamente l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vi-	
	ce-Presidente.	
	ARTICOLO 22 – COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI	
	22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	

	Esso può deliberare, pertanto, l'adesione della cooperativa a consorzi di coo-	
	perative o ad organismi federali e consortili, la cui azione possa tornare utile	
	alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché contrarre mutui con istituti eserci-	
	tanti il credito a medio e lungo termine, acconsentire iscrizioni, cancellazioni	
	ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali, esonerare i	
	Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico	
	da ogni loro responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione pres-	
	so tutti gli uffici pubblici e privati, banche ed istituti di credito, firmare, girare,	
	scontare e avallare cambiali ed altri effetti di commercio, emettere assegni sui	
	conti correnti intestati alla società anche allo scoperto e nei limiti dello scoper-	
	to concesso; promuovere azioni o istanze giudiziarie o amministrative in ogni	
	grado di giurisdizione e avanti qualsiasi magistratura anche amministrativa o	
	tributaria, nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti e rappresentanti a-	
	vanti alle Commissioni Tributarie, transigere e compromettere in arbitri anche	
	amichevoli compositori.	
	22.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. e dalle altre norme indero-	
	gabili, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	sui componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di	
	esercizio della delega. Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.	

	22.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qua-	
	lità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi	
	comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le	
	relative mansioni.	
	ARTICOLO 23 – METODO DECISIONALE COLLEGIALE	
	23.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate	
	mediante deliberazione collegiale.	
	23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiama-	
	to a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica, ecc.), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	23.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi interven-	
	ga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti.	
	ARTICOLO 24 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO.	
	24.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	
	24.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in cari-	
	ca devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	24.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso al-	
	la decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	

ARTICOLO 25 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI		
25.1	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio,	
	sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad	
	alcuno di essi.	
ARTICOLO 26 – RAPPRESENTANZA		
26.1	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natu-	
	ra ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. La rappresentanza	
	della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Ammini-	
	stratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Procuratori generali e Procuratori speciali. In caso di assenza o di	
	impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vice pre-	
	sidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti, ad altri Amministratori oppure	
	a soci cooperatori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
Sezione VI – Organo di controllo		
ARTICOLO 27 – ORGANO DI CONTROLLO		
27.1	La Cooperativa, nei casi previsti dalla legge, è normalmente controllata	
	da un Revisore il quale decade dall'incarico allorché, ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., si è obbligati ad istituire l'Organo di Controllo. Detto Organo potrà essere	
	composto da un sindaco Unico o da tre sindaci effettivi e due supplenti nomi-	

	nati dall'Assemblea dei soci che designa altresì il Presidente e ne determina la	
	retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleg-	
	gibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	L'organo di Controllo esercita anche il controllo contabile e di gestione ed è	
	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	ARTICOLO 28 – ORGANI DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE	
	28.1 Il Collegio Sindacale, se istituito, è tenuto a redigere il verbale di ogni	
	riunione nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e deve essere sotto-	
	scritto dagli intervenuti.	
	28.2 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	28.3 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	28.4 Il controllo del Collegio Sindacale, quando l'Organo di controllo non è ob-	
	bligatorio per il Codice Civile, è limitato al controllo legale dei conti e non è ri-	
	chiesto il controllo sulla gestione.	
	ARTICOLO 29 – ORGANI DI CONTROLLO - REVISORE ISCRITTO NEL REGISTRO	
	DEI REVISORI CONTABILI ISTITUITO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
	FINANZE	
	29.1 Quando non si opta per la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi	
	dell'art. 2543 c.c., il controllo della Cooperativa può essere esercitato da un	
	Revisore, se previsto, iscritto nel registro dei revisori Contabili istituito dal Mi-	
	nistero dell'Economia e delle Finanze.	

	29.2 Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, decade dall'in-	
	carico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	29.3 Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della deci-	
	sione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.	
	29.4 Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità	
	di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura mo-	
	nocratica che riveste e le norme del presente Statuto.	
	29.5 Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Sezione VII – Bilancio e Utili	
	ARTICOLO 30 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
	30.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2022.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo cura la reda-	
	zione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.	
	30.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel	
	caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Coo-	
	perativa; in questi casi, l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella relazio-	
	ne sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma	
	abbreviata, le ragioni della dilazione.	
	ARTICOLO 31 – DISTRIBUZIONE DI UTILI	
	31.1 Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile net-	
	to è così distribuito:	

	- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo;	
	- la percentuale, che attualmente è del 3%, in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	- alla "rivalutazione quote", ex art. 7 Legge 59/92 prima citata, nella misura stabilita dall'Assemblea;	
	- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;	
	- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.	
	L'assemblea potrà deliberare il riparto di utili o avanzi di gestione entro i limiti previsti dall'articolo 2514 c.c.	
	31.2 Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società;	
	31.3 Le eventuali perdite di esercizio saranno coperte:	
	a) mediante l'utilizzo di riserva e fondi con ultimo ricorso al "fondo di riserva legale";	
	b) con rinvio al futuro quali "perdite da ammortizzare" sempre che tale importo non superi il valore del "capitale sociale".	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che tutti gli utili di esercizio siano devoluti alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve event-	

	tualmente utilizzate a copertura delle perdite di esercizio.	
	ARTICOLO 31 BIS - RISTORNI	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il	
	progetto di bilancio, delibera sulle erogazione dei ristorni, tenuto conto dei	
	commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono mag-	
	giorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare	
	la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi	
	dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata con-	
	siderando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Co-	
	operativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma,	
	del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla	
	base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distin-	
	ti per ciascuna categoria di soci operatori. Per i soci lavoratori si terrà conto	
	di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno; - qualifica professionale; - com-	
	pensi erogati; - tempo di permanenza in cooperativa; - tipologia del rapporto	
	di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remu-	
	nerati nell'esercizio. I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, po-	
	tranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto	
	forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o median-	

	te l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	Sezione VIII – Scioglimento e Liquidazione	
	ARTICOLO 32 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	32.1 La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio ricevente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;	
	g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 3 (tre) persone fisiche.	
	32.2 In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nominerà uno o più liquidatori.	
	32.3 Con lo scioglimento della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/92	
	ARTICOLO 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	33.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale.	

31 di 32

32 di 32